

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 aprile 2025, n. 149
[ID VIP 13060] - Parco eolico costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,2 MW, per una potenza complessiva di 57,20 MW, da realizzarsi nei Comuni di Alberona (FG) e Biccari (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Troia (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: RAGNAR ENERGIA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 217656 del 27.11.2024, acquisita in pari data al prot. n. 587227 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 593799 del 02.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 156936 del 26.03.2025, con la quale il Comune di Troia ha espresso parere non favorevole;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13060, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,2 MW, per una potenza complessiva di 57,20 MW, da realizzarsi nei Comuni di Alberona (FG) e Biccari (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Troia (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "RAGNAR ENERGIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID VIP 13060.pdf - 6dcaadf44702b58cdf8f82e49ac5d373a09bf79d29ad4c8a84c11086f00c8877

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13060

Tipologia di progetto: Eolico onshore
Potenza: 57,20 MW
Ubicazione: Comuni di Alberona, Biccari e Troia - Provincia di (FG).
Proponente: Ragnar Energia S.r.l.

DATI GENERALI E INQUADRAMENTO

L'intervento in esame prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico composto da 11 aerogeneratori denominati "AL1-BC1-BC2-BC3-BC4-BC5-BC6-BC7-BC8-BC9-BC10", aventi ciascuno potenza unitaria pari a 5,2 MW, per una potenza complessiva di 57,20 MW. L'impianto interessa i Comuni di Alberona e Biccari mentre le opere di connessione alla RTN ricadono anche nel Comune di Troia (FG). L'impianto è del tipo *grid-connected* ed è collegato alla rete elettrica con una connessione "trifase in alta tensione". Le distanze dell'impianto dai centri abitati sono di circa 3,7 km al Centro di Biccari, 2,50 km dall'insediamento di Alberona, 10,90 km dal centro di Troia. I principali componenti dell'impianto sono i seguenti:

- **11 aerogeneratori** con rotore a tre pale su torri tubolari in acciaio Modello Siemens-Gamesa SG 5.2-(diametro rotore 145.00 m / altezza al mozzo 127.50 m / H top pala 200 m) di potenza unitaria pari a 5.20 MW.

AEROGENERATORE		COORDINATE AEROGENERATORE	
		UTM (WGS84) - FUSO 33 T	
		EST	NORD
AL1	(Alberona)	512762.00 m E	4587747.00 m N
BC1	(Biccari)	515827.00 m E	4589371.00 m N
BC2	(")	517452.00 m E	4589744.00 m N
BC3	(")	514686.00 m E	4586580.00 m N
BC4	(")	515525.00 m E	4586812.00 m N
BC5	(")	516327.00 m E	4586940.00 m N
BC6	(")	518330.00 m E	4588517.00 m N
BC7	(")	518835.00 m E	4589026.00 m N
BC8	(")	518518.00 m E	4587288.00 m N
BC9	(")	519113.00 m E	4587724.00 m N
BC10	(")	519691.00 m E	4588026.00 m N

- **SE** Nuova stazione elettrica TROIA 2 per il collegamento alla RTN di trasformazione 380/150/36 kV, in agro del Comune di Troia (FG). La stazione interesserà un'area di 67.500 mq.
- realizzazione strutture civili-elettromeccaniche della stazione di trasformazione 380/150/36 kV;
- realizzazione strutture civili-elettromeccaniche di due raccordi 380 kV in semplice terna tra la nuova stazione 380/150/36 kV e l'esistente elettrodotto Troia – Foggia, in agro del Comune di Troia (FG).
- **Opere di Fondazione aerogeneratori** Plinto tronco conico in c.a. diametro circa 20 metri e H max 2,00 metri, coadiuvato da 16 pali aventi 1,0 m di diametro e profondità pari a 20 metri.
- **Piazzole** per la costruzione, manutenzione e dismissione delle torri Sup. = 800 mq x 11 = 8.800 mq (cfr. CM voce n. 2);
- **Viabilità** A partire dalla viabilità esistente è prevista la realizzazione di nuove piste della larghezza media di 5 metri circa.

Oltre alla realizzazione di nuovi tratti stradali, si prevede anche l'adeguamento di alcune strade esistenti per consentire il trasporto di carichi eccezionali. Nella fase di realizzazione dell'impianto

saranno presenti Autogrù, macchinari battipalo e macchine trivellatrici. Dal CM si rileva che il totale delle nuove superfici antropizzate è $8.800 \text{ mq} + 73.000 \text{ mq} = 81.800 \text{ mq}$ (geotessuto).

- **Cavidotto:** Relativamente al tracciato del collegamento dell'impianto di utenza alla RTN, il cavidotto (AT-36 kV) di connessione dei rispettivi impianti di produzione con la SE, verrà realizzato al di sotto della viabilità esistente e/o su porzioni di terreno strettamente adiacenti alla stessa, interessando rispettivamente i Comuni di Alberona, Biccari e Troia (FG). Cavidotti 36kV (AT) interrati interni all'impianto, in entra-esce dagli aerogeneratori e tra la cabina di raccolta e la cabina utente;
- **Elettrodotti** in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di trasformazione a 380/150 kV;



Figura 1 – Impianto su Ortofoto

L'area interessata dall'iniziativa presenta una morfologia prettamente pianeggiante/collinare, è libera da vegetazione arborea e arbustiva e risulta prevalentemente coltivata a seminativo. In base agli strumenti urbanistici dei Comuni di Alberona e di Biccari le aree sono tipizzate come "Zone Omogenee E". Nel PUG del Comune di Troia le aree coinvolte sono invece destinate a "Zone per l'agricoltura sperimentale".

Entrambe le aree sono a vocazione strettamente agricola e in base al D.lgs. 29.12.2003 n. 387, di recepimento della Direttiva 2001/77/CEE, la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita se ricade in terreni agricoli.

Per l'impianto si prevede un ciclo di vita di 30 / 35 anni.

SEGNALAZIONE INTERFERENZE CON ALTRI IMPIANTI

Risulta pervenuta la seguente segnalazione di interferenza:

- Società Sorgenia Renewables s.r.l. – nella persona del Procuratore Speciale Matteo Ceroti, in data 13/12/2024 segnala al MASE interferenze fra il presente progetto e quello ID VIP 9740 presentato il 17/04/2023 e chiede che siano modificati e resi compatibili i tracciati dei caviddotti di connessione, indicando quote e modalità.

INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO – LINEE GUIDA DM 10/9/2010

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

- a) **non** è comprovabile l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non è comprovabile la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio**, se non per le TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) facendo ricorso alla fonte energetica alternativa rappresentata dal vento che consente una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti e, allo stesso tempo, un risparmio di combustibile fossile.
- c) nell'intervento si adottano **criteri progettuali volti ad ottenere minor consumo di suolo possibile attraverso la scelta di torri eoliche di notevoli dimensioni ed elevate prestazioni, optando cioè per un sistema che prevede un numero limitato di aerogeneratori e che, di contro, si caratterizza per le importanti dimensioni degli elementi**. Si ritiene comunque che le opere di fondazione, irreversibili, la modifica della viabilità esistente, la creazione di nuove piste (carreggiata 5 metri in suoli agricoli) e delle piazzole di cantiere e di esercizio siano eccessivamente impattanti per il contesto agricolo.
- d) l'intervento **non** riutilizza suoli già degradati e coinvolge invece suoli identificati dalla strumentazione urbanistica come **Aree Agricole**, effettivamente come tali utilizzate;
- e) l'area di intervento **non** ricade nell'ambito del disciplinare di produzione di pregio. Rispetto a tale produzione l'intervento non favorisce ma nemmeno pare pregiudicare tali produzioni.
- f) tra le soluzioni progettuali e le **scelte tecnologiche innovative** l'intervento prevede l'installazione di aerogeneratori ad elevato rendimento e a contenuta velocità; Ciò, asserisce il proponente, contribuisce a ridurre il rischio di collisione per l'avifauna.

Corretto Inserimento degli Impianti Eolici – ALLEGATO 4

Impatto Visivo e Impatto sui Beni Culturali

L'impianto proposto, considerate le dimensioni che lo caratterizzano, produce notevole impatto visivo e sui beni culturali presenti nell'area. Gli aerogeneratori posti a Nord Est sono contigui al raggio di 10 km dal **Cono visuale Castello di Lucera**, le turbine intercludono un'estesa **Area BP archeologica Tertiveri** (antica Turtilulum **Codice FG017**). Le turbine sono inoltre molto vicine a **numerosi beni muniti di segnalazione architettonica** (Masseria Imborchia, Masseria Renzone, Masseria Sorda, Masseria Masciocco, Masseria Colatamburo, Masseria de Luca, ect.) e da aree **BP gravate da usi civici** e, infine, l'area al contorno rispetto al gruppo di aerogeneratori è compresa fra il **Tratturo N. 6 Lucera – Castel di Sangro (reintegrato – classe A)**, a Nord e il **Tratturello N. 32 Foggia – Camporeale (non reintegrato – Classe A)**, a sud, rispetto al quale la SE dista meno di 3 km.

Gli aerogeneratori e parzialmente la SE sono tutti collocati entro l'area **IBA 126 Monti della Daunia**.

In relazione alle **Misure di Mitigazione** di cui al **Punto 3 delle Linee Guida** riguardo l'impatto visivo e sui beni culturali e paesaggistici si rileva che:

- a) La disposizione degli aerogeneratori segue geometrie del territorio (cfr. elaborato E13).
- b) L'impianto interromperebbe l'integrità del paesaggio con l'introduzione di opere di notevole impatto per natura e dimensione. Il contesto ospitante, caratterizzato da manufatti architettonici minuti che si

- relazionano tra loro secondo consolidati rapporti di intervisibilità risulterebbe illeggibile a seguito dell'introduzione di aerogeneratori di grande taglia come quelli previsti.
- c) Il proponente asserisce che la viabilità di impianto e le piazzole di esercizio non avranno finitura con manto bituminoso e saranno realizzate con massiciata Mac Adam dello stesso colore delle strade brecciate esistenti.
 - d) È previsto l'interramento dei cavidotti.
 - e) **Nell'area non sono censiti altri impianti eolici, probabilmente a causa dei numerosi vincoli e aree sensibili presenti (area IBA 126 Monti della Daunia), ciò che nel tempo avrà probabilmente contribuito a proteggere la zona dalla crescente pressione di installazione di impianti FER.**
 - f) Per limitare l'impatto sulla avifauna sono stati previsti aerogeneratori da installare su torri tubolari con bassa velocità di rotazione, **rivestiti con colori neutri non riflettenti.**
 - g) Gli aerogeneratori sono dotati di **segnalazione diurna** ottenuta mediante la colorazione delle pale a due bande rosse ognuna lunga 6 metri rispetto alla lunghezza della pala e **segnalazione notturna** data da una lampada a luce INTERMITTENTE bianca (cfr. elaborato grafico E109).
 - h) Non sono previste cabine di trasformazione a base palo.
 - i) Le macchine sono disseminate e distanziate nel territorio senza che siano riconoscibili parametri dimensionali omogenei; ciò comporta una lettura degli aerogeneratori non identificabili come un insieme.
 - j) L'impianto non ricade in aree urbanizzate;
 - k) l) m) l'intervento, per non prevedere numerose turbine, consta di 11 aerogeneratori caratterizzati da notevoli dimensioni, ciò rende le macchine percepibili anche a notevole distanza.
 - p) Si prevede l'interramento dei cavidotti e la realizzazione di manti stradali nuovi permeabili.

In relazione alle **Misure di Mitigazione** di cui al **Punto 4 delle Linee Guida** per gli impatti su flora fauna ed ecosistemi si rileva che:

Rispetto ai siti appartenenti alla **Rete Natura 2000** l'area di intervento si trova compresa fra la zona di **Monte Sambuco IT9110035** posta a nord e quella di **Monte Cornacchia IT9110003**, posta a sud. L'installazione degli aerogeneratori non interessa direttamente tali aree ma ricade integralmente nella zona **IBA 126 Monti della Daunia**.

Il proponente intende installare turbine con rotor a tripala, a bassa velocità di rotazione e dalle tonalità facilmente individuabili e riconoscibili al fine di limitare gli impatti diretti sull'avifauna (punti d – f Misure di mitigazione).

In relazione alle **Misure di Mitigazione** di cui al **Punto 5 - 6 - 7 delle Linee Guida** sono adottati i seguenti accorgimenti:

Il proponente dichiara che le operazioni e le attività di cantiere verranno limitate / evitate durante il periodo riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il disturbo sulle specie faunistiche presenti nell'area.

Inoltre, asserisce che la segnalazione cromatica prevista delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza del volo a bassa quota darà un benefico effetto anche per l'avifauna in quanto diminuirà l'effetto di *motion smear* (effetto ottico di oggetti in movimento percepiti invece come fissi). Per limitare le collisioni è stato previsto anche l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e dissuasione dell'avifauna attraverso l'impiego di sistemi automatizzati e con possibilità di controllo in remoto.

Gli aerogeneratori rispettano le seguenti misure minime di sicurezza:

- distanza dagli aerogeneratori da unità abitative censite mai inferiore a 200 m
- distanza dell'impianto dai centri abitati sempre superiore a 6 volte l'altezza massima delle turbine (H200 x 6 = 1200 m)
- distanza minima di sicurezza degli Aerogeneratori da Strade Provinciali sempre maggiore di 150 metri.

AREE NON IDONEE FER - VERIFICHE ai sensi del R.R. n. 24/2010

L'impianto in esame interferisce con AREE NON IDONEE come di seguito rappresentato:

Gli aerogeneratori interessano fisicamente Aree non idonee, in particolare:

- **Zona IBA 126 Monti della Daunia**
- **UCP Versanti (le piazzole e gli aerogeneratori BC1 – BC2 – BC6 sono parzialmente ricadenti in aree mappate da versanti)**

Rispetto ai siti appartenenti alla rete Natura 2000 gli aerogeneratori si trovano nella seguente condizione:

- Monte Sambuco (1.580 metri dall'aerogeneratore BC3).
- Monte Cornacchia (7,62 km circa dall'aerogeneratore AL1)

Il tracciato del Cavidotto intercetta numerose Aree Non Idonee a FER:

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua Vallone del Sele, Torrente Salsola e Fiumara di Alberona, Canale di Chiana, Torrente Volgone, Torrente la Voia, Torrente Canale Calvino, Torrente Sorense, Canale La Difesa e Torrente Celone. Il proponente asserisce di risolvere tali interferenze con la T.O.C.
- BP Boschi
- BP Zona Archeologica Tertiveri
- Segnalazioni della carta dei beni Masseria Imborchia.

La centrale di raccolta e la SE interessa:

- Zona IBA 126 Monti della Daunia




Figura 2 AREE NON IDONEE RR 24 / 2010 – In rosso gli aerogeneratori – in blu le opere di connessione.

L'intero impianto ricade nella **Zona IBA 126 Monti della Daunia**, in base all'Allegato 1 del RR24/2010 in tali aree "risulta complicato ottenere l'autorizzazione per via dell'obbligo di valutazione di incidenza (...) in tali aree sarebbero da applicare le i vincoli previsti dalle ZPS". Criticità derivanti dal riconosciuto "rischio di mortalità di avifauna e chiropteri, rilevante consumo di territorio, aumento della pressione antropica, problemi nella realizzazione di infrastrutture".

In relazione ai numerosi Fiumi e corsi d'acqua intercettati dal cavidotto, poiché trattasi di "paesaggi di grande valore la loro trasformazione va valutata con estrema attenzione".

Si rileva che l'impianto eolico di tipo **E4 (Allegato 2)**, si interpone fra diversi beni architettonici e archeologici. A tal proposito negli **Allegati 1 e 3** alle Linee Guida DM 10/09/2010 si rileva che: "aldilà della pertinenza del singolo bene è importante valutare l'impatto visivo degli impianti anche al di fuori dell'area tutelata. Per tale motivo l'installazione di impianti eolici risulta in contrasto con i valori storico culturali dei luoghi, poiché arreca pregiudizio alla loro conservazione".

AREE IDONEE - VERIFICHE ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto non ricade **IN AREE IDONEE** ai sensi dell'art. 20. Co. 8 lettera c-quater, infatti:

- **Let. a:** nell'area di intervento **non sono installati impianti FER da Eolico.**
- **Let. b:** l'area di progetto **non coincide con aree oggetto di bonifica;**
- **Let. c:** l'area di intervento **non coincide parzialmente o integralmente con cave o aree di miniere cessate;**
- **Let. c-bis:** l'area di intervento **non è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali;**
- **Let. c-bis 1:** le aree di progetto **non coincidono con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione ferroviarie o autostradali né aeroportuali;**
- **Let. c-ter:** **il progetto riguarda impianto eolico;**
- **Let. c-quater**
 - L'area di progetto interessa Beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio come elencati al punto precedente.
 - **Entro il buffer di 3 km dall'impianto sono ricompresi i seguenti Beni tutelati ai sensi della Seconda Parte del Codice:**
 - **Regio Tratturo N. 6 Lucera – Castel di Sangro (reintegrato – classe A);**
 - **Tratturello N. 32 Foggia – Camporeale (non reintegrato – Classe A).**




Figura 3 – sovrapposizione dell'impianto su PPTR in rosso buffer di 3 km rispetto agli aerogeneratori e rispetto alla SE.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico si inserisce in **suoli agricoli coltivati prevalentemente a seminativo**, non antropizzati, in un paesaggio caratterizzato da **versanti**, numerosi **corsi d'acqua** e svariati **beni architettonici e archeologici**. L'impianto impegna una zona **IBA 126 Monti della Daunia** e il Cavidotto intercetta i numerosi corsi d'acqua del sito, sebbene il proponente intenda risolvere le interferenze mediante uso di T.O.C..

Entro tale paesaggio la presenza di **11 aerogeneratori di grande taglia** (H 200 m al top pala) costituirebbe introduzione di elementi estranei, fuori scala e inopportuni in relazione alla sensibilità ambientale del sito,

anche considerando che l'area si trova fra il **Monte Sambuco** e il **Monte Cornacchia**, siti ad elevata biodiversità. Ciò nonostante il proponente asserisce che la ridotta velocità di rotazione delle pale e le segnalazioni diurne e notturne saranno sufficienti a minimizzare l'impatto negativo su coleotteri e avifauna. Riguardo ai criteri per l'inserimento dell'impianto di cui al **DM 10/9/2010** si ritiene che le aree individuate siano particolarmente sensibili per ospitare un impianto come quello proposto e che le opere previste, molte delle quali irreversibili (plinti e pali di fondazione ad esempio) non siano congruamente mitigabili e/o compensabili per l'ambiente.

L'area ove è previsto il parco eolico risulta:

- **ricadente in AREE NON IDONEE a FER** ai sensi del **DM 10/09/2010** e in relazione alle specifiche contenute nel **RR n. 24 del 2010** la sua realizzazione arrecherebbe pregiudizio rispetto all'area **IBA 126 Monti della Daunia** oltre che alla tutela di numerosi Beni che interessano l'area, specialmente in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'impianto e rispetto all'integrità del paesaggio che risulterebbe compromesso e disturbato per via dell'inserimento di elementi dimensionalmente invadenti e tipologicamente estranei al contesto;
- **non risulta ricadente in area IDONEA ai sensi dell'art. 20 comma 8 D.lgs. 199/2021 lett. c-quater** perché interferisce con Beni sottoposti a tutela.